

## 8. Articolo 10

Con riferimento all'articolo 10, si è convenuto che, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta addizionale in base alle disposizioni delle leggi del Cile, qualora:

(i) l'imposta di prima categoria cessi di essere pienamente deducibile nella determinazione dell'importo dell'imposta addizionale da versare; o

(ii) l'aliquota dell'imposta addizionale applicata ad un residente in Italia, come determinato ai sensi dell'articolo 4 della presente convenzione, supera il 35 per cento, gli Stati contraenti si consultano tra loro al fine di modificare la Convenzione al fine di ristabilire l'equilibrio di benefici previsti dalla Convenzione.

## 9. Articoli 11 e 12

Resta inteso che se un accordo o una convenzione tra il Cile ed uno Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico entra in vigore dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e prevede che il Cile esenti gli interessi o i canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) provenienti dal Cile, o limiti l'imposta applicabile dal Cile su tali interessi o canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) ad un'aliquota inferiore a quella prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 11 o dal paragrafo 2 dell'articolo 12 della Convenzione, tale esenzione o aliquota inferiore si applica automaticamente a interessi o canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) provenienti dal Cile ed il cui beneficiario effettivo è un residente dell'Italia, nonché a interessi o canoni provenienti dall'Italia ed il cui beneficiario effettivo è un residente del Cile, allo stesso modo in cui tale esenzione o tale aliquota inferiore fosse specificata in detti paragrafi. L'autorità competente cilena informa senza indugio l'autorità competente italiana che si sono verificate le condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.

## 10. Articolo 13

I fondi pensione di cui all'articolo 13 sono quelli definiti ai fini dell'articolo 4 della presente Convenzione.

## 11. Articolo 19

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi alle banche centrali di Italia (Banca d'Italia) e Cile (Banco Central) sono oggetto delle disposizioni in materia di funzioni pubbliche.

## 12. Articolo 22

Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 22, nel caso in cui l'Italia adotti una normativa nazionale che - in aggiunta o in sostituzione del regime di esenzione dei dividendi esistente al momento della firma della Convenzione - conceda un credito d'imposta estera diretta e indiretta, l'Italia deve consentire una deduzione dell'imposta

sul reddito effettivamente pagata da una società distributrice dei dividendi che si riferisce agli utili con i quali tali dividendi siano pagati (imposta di prima categoria).

## 13. Articolo 27

a) L'espressione conclusiva del paragrafo 1 dell'articolo 27, «la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione» è definita ai sensi delle procedure previste dalla legislazione nazionale e alla prassi amministrativa di ciascuno Stato contraente.

b) In relazione ai redditi ai sensi dell'articolo 10, il 25 per cento di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27 non si applica nei confronti di tali pagamenti dal Cile, resta invece applicabile l'imposta supplementare dovuta in Cile, a condizione che l'imposta di prima categoria sia pienamente deducibile nel calcolo dell'importo dell'imposta supplementare.

## 14. Articolo 29

Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 2, fatte salve le informazioni che possono essere richieste dal contribuente per l'accertamento del diritto ai benefici della Convenzione, il certificato ufficiale rilasciato dall'autorità fiscale per avere diritto a un rimborso, a un'esenzione o all'applicazione di un'aliquota ridotta d'imposta sul reddito prevista dalla Convenzione comprende informazioni circa l'identità del contribuente, il periodo durante il quale il contribuente è un residente dello Stato contraente e certifica che il residente è soggetto a tassazione in detto Stato contraente (salvo quanto previsto nel presente Protocollo al numero 3).

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Santiago, Repubblica del Cile, il giorno 23 ottobre dell'anno 2015, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo della  
Repubblica del Cile


